

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 3 febbraio 2014

t r a

ANIEM  
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

ANIER  
Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete

aderenti a CONFIMI IMPRESA

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.


è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 Novembre 2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di

- a. elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
- b. manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

ANIEM

*Stefania*

FeNEAL/UIL



A.N.I.E.R.

*Anna Maria*

FILCA CISL



FILLEA CGIL



Art. 47 – Previdenza complementare

**CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA**

A favore dei lavoratori iscritti al Fondo le aziende contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. del:

1,2% a decorrere dal 01.05.2004

**CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE**

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. del:

1,2% a decorrere dal 01.05.2004

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge.

A partire dal 1° aprile 2013, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore iscritto al Fondo FONDAPI sono fissate in ragione dell'1,30%, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo.

A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo.

Quota Tfr

A partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale.

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page. There are several distinct marks, including a large stylized signature at the top, a smaller signature below it, and a series of initials or marks further down.

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo.

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.C.N.L. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.

#### *Dichiarazione a verbale*

La praticabilità di quanto previsto al punto 2), ultimo comma, dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale

#### *Dichiarazione a Verbale*

Per la gestione della previdenza complementare le parti individueranno, per i lavoratori, il fondo pensione contrattuale di riferimento del comparto entro il prossimo 28 febbraio 2014.

I lavoratori già iscritti a forme di previdenza contrattuale manterranno le proprie posizioni.

#### *Nota a verbale*

Nel caso intervenissero accordi interconfederali in materia tra Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni e determinazioni.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones around it.

Art. 48 - Assistenza sanitaria integrativa

Le Parti individuano quale fondo per l'assistenza sanitaria integrativa "ALTEA", Fondo intersettoriale costituito tra Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil.

La quota di contribuzione sarà solo a carico dell'impresa e viene fissata in €.6,00 mensili, per dodici mensilità, a partire dal mese di gennaio 2014, per ciascun lavoratore iscritto.

Tutti i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL hanno diritto, alle erogazioni delle prestazioni sanitarie, definite dallo statuto e dal regolamento del Fondo Altea, in dipendenza del rapporto di lavoro.



## Verbale d'Accordo

In riferimento all'art.47- Previdenza Complementare - del Verbale di accordo sottoscritto il 3 febbraio 2014 per il rinnovo del CCNL Manufatti in Cemento e Laterizi 16 novembre 2010, le parti individuano in Fondo Arco il fondo contrattuale di previdenza complementare.

A tal fine le Parti si attiveranno, entro il 28 febbraio 2014, con ogni azione utile e necessaria, finalizzata a favorire l'adesione dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il CCNL ANIEM, ANIER, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, al fondo suddetto.


Nelle more la contribuzione maturata e non versata verrà accantonata dall'azienda.

Altresì le parti si attiveranno per il riconoscimento di ANIEM ed ANIER nella governance del fondo ARCO.


ANIEM



ANIER



FENEAL - UIL



FILCA - CISL



Set 5

FILLEA - CGIL

